



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

La Segretaria generale

Presidente della I
Commissione consiliare permanente

Presidente della IV
Commissione consiliare permanente

Presidente della VI
Commissione consiliare permanente

Servizio Economico - Finanziario
Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto
finanziario delle iniziative consiliari,
controllo di gestione"

E p.c. Dirigente
Area Lavori commissioni

Oggetto: proposta di legge regionale n. 300 del 6 agosto 2026 concernente:

DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE LA SICUREZZA INTEGRATA

Si trasmette, in allegato, la proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla I Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'articolo 59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV Commissione consiliare permanente.

La VI Commissione consiliare permanente interpellata esprimerà il parere nei termini indicati dall'articolo 58 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Il Dirigente dell'Area "Lavori Aula"
(Dott. Fabio Sannibale)
Firmato digitalmente da: Fabio Sannibale
Data: 07/08/2026 12:17:30

Firmato digitalmente da: Giosy
Pierpaola Tomasello
Data: 07/08/2026 12:35:44

Allegati: 01 (uno)

Class. 2.5



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 300 del 6 agosto 2026

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

BERNI, SABATINI, MARI, PALAZZI e ROTONDI

DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE LA SICUREZZA INTEGRATA

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: I – IV – VI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE LA SICUREZZA INTEGRATA

Firmato digitalmente da:
Eleonora Berni
Data: 06/08/2026 13:04:53

Firmato digitalmente da:
Daniele Sabatini
Data: 06/08/2026 13:07:43

Firmato digitalmente da:
Emanuela Mari
Data: 06/08/2026 14:11:46

Firmato digitalmente da: Edy
Palazzi
Data: 06/08/2026 14:31:19

Firmato digitalmente da:
Marika Rotondi
Data: 06/08/2026 14:32:57

RELAZIONE

La presente proposta di legge reca disposizioni volte a promuovere, nel territorio regionale, un sistema integrato di sicurezza, nel rispetto delle competenze esclusive dello Stato in materia e in coerenza con i principi del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 in materia di sicurezza delle città, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

L'intervento normativo muove dall'esigenza di rafforzare la qualità della vita delle comunità locali, la vivibilità degli spazi urbani, la prevenzione dei fenomeni di degrado e conflittualità sociale, nonché la cultura della legalità e della civile convivenza. In tale prospettiva, la Regione concorre alla realizzazione di politiche di sicurezza integrata mediante strumenti di collaborazione istituzionale, sostegno agli enti locali e promozione di interventi coordinati sul territorio tra i soggetti istituzionali interessati.

La proposta valorizza il ruolo degli enti locali e, in particolare, dei comuni, quali soggetti più vicini alle esigenze delle comunità, prevedendo il sostegno regionale a progetti di sicurezza locale finalizzati a rispondere a specifiche criticità territoriali. Tali progetti riguardano, in particolare, la vivibilità delle aree urbane maggiormente frequentate nelle ore serali e notturne, il miglioramento dell'accessibilità e della gestione dei flussi in luoghi caratterizzati da significativa presenza turistica o da intensa frequentazione, nonché la promozione di buone pratiche tra amministrazioni locali, operatori economici e associazioni di categoria.

Particolare rilievo è attribuito alla sicurezza notturna e alla prevenzione dei rischi connessi alla concentrazione di persone nelle aree urbane, anche attraverso protocolli per la vivibilità e la sicurezza, forme di trasporto collettivo in orario serale e notturno e codici di autoregolamentazione rivolti agli esercizi di somministrazione e ai locali di intrattenimento. Tali strumenti sono finalizzati a favorire il rispetto del decoro urbano, la tutela del riposo dei residenti, la prevenzione dei conflitti e la diffusione di comportamenti responsabili.

La proposta disciplina, inoltre, forme di collaborazione con gli operatori della sicurezza sussidiaria, nel pieno rispetto della normativa statale vigente, senza che gli stessi svolgano funzioni sostitutive delle funzioni proprie della polizia locale. L'obiettivo è favorire, nell'ambito dei progetti di sicurezza locale e in raccordo con gli enti locali e la polizia locale, un impiego ordinato e coordinato delle professionalità già previste dall'ordinamento, quali le guardie particolari giurate e gli addetti ai servizi di controllo nelle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Al fine di assicurare programmazione, trasparenza e controllo nell'utilizzo delle risorse, la proposta istituisce il Programma regionale annuale per la sicurezza integrata, approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Il Programma individua gli interventi finanziabili, le risorse disponibili, i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi, nonché le modalità di controllo e le cause di revoca. È, altresì, prevista la trasmissione annuale alla commissione consiliare competente da parte della Giunta regionale di una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati.

La proposta introduce, infine, il "*Pass per la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico locale*", volto a favorire la presenza, a fini di deterrenza passiva, di guardie particolari giurate e personale con

analoga qualifica sui mezzi del trasporto pubblico regionale, limitatamente agli spostamenti necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa e senza attribuzione di ulteriori funzioni rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente.

Il *Pass*, dotato di tecnologia NFC, è disciplinato dalla Giunta regionale, anche con riferimento alle modalità di funzionamento, utilizzo e compensazione delle minori entrate in favore degli enti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.

La proposta si compone di sei articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità e l'oggetto della legge, precisando che la Regione, ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, concorre alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza, a beneficio delle comunità locali e della cultura della legalità.

L'articolo 2 individua gli interventi che possono essere sostenuti nell'ambito dei progetti di sicurezza locale. Tra questi rientrano misure organizzative per agevolare, nel rispetto della normativa vigente, i servizi di vigilanza privata; protocolli per la vivibilità e la sicurezza notturna; forme di trasporto collettivo notturno; codici di autoregolamentazione e buone pratiche; progetti sperimentali per la gestione di luoghi interessati da rilevanti flussi turistici o da intensa frequentazione serale e notturna.

L'articolo 3 disciplina la collaborazione con i soggetti addetti alla sicurezza sussidiaria, favorendo, nel rispetto delle normative vigenti, il raccordo tra enti locali, polizia locale, istituti di vigilanza privata e addetti ai servizi di controllo nelle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo. La disposizione chiarisce il carattere sussidiario e non sostitutivo di tali attività rispetto alle funzioni proprie della polizia locale.

L'articolo 4 prevede l'adozione del Programma regionale annuale per la sicurezza integrata, quale strumento di programmazione degli interventi e di definizione dei criteri per la concessione dei contributi. La disposizione introduce, inoltre, la trasmissione alla commissione consiliare competente da parte della Giunta regionale di una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati.

L'articolo 5 istituisce il *Pass* per la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico locale, destinato alle guardie particolari giurate e al personale con la medesima qualifica appartenente agli istituti di vigilanza privata, per gli spostamenti necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa. La disposizione demanda alla Giunta regionale la disciplina attuativa del *Pass*, comprese le modalità di funzionamento, utilizzo e compensazione delle minori entrate per i gestori del trasporto pubblico locale.

L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie, prevedendo uno stanziamento 100.000 euro per il 2026, 200.000 per il 2027 e 300.000 per il 2028 tramite l'istituzione del Fondo regionale per la sicurezza integrata nell'ambito della Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana".

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, la Regione, nel rispetto delle proprie competenze costituzionali e in conformità ai principi del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, concorre, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità locali, lo sviluppo della cultura della legalità.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene, in conformità all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14/2017, iniziative e interventi per promuovere la sicurezza integrata nel proprio territorio, anche attraverso la concessione di contributi ai comuni per l'adozione di progetti di sicurezza locale finalizzati al miglioramento della qualità della vita, del benessere e della civile e ordinata convivenza delle comunità locali.

Art. 2

(Progetti di sicurezza locale)

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione sostiene i progetti di sicurezza locale di cui all'articolo 1, comma 2, in particolare, attraverso i seguenti interventi:

- a) la promozione di misure organizzative volte ad agevolare, nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale e dei provvedimenti comunali, lo svolgimento dei servizi di vigilanza privata autorizzati dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli interventi su allarme e al trasporto valori, anche mediante l'accesso alle zone a traffico limitato (ZTL), la riserva di limitati spazi alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto valori, in prossimità di banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili e l'utilizzo delle corsie riservate, compatibilmente con le esigenze di mobilità, sicurezza stradale e trasporto pubblico;
- b) l'adozione, anche d'intesa con le autorità statali competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, di "Protocolli per la vivibilità e la sicurezza notturna" volti a promuovere e garantire la prevenzione, il presidio, il monitoraggio delle aree urbane che presentano una elevata frequentazione nelle ore serali e notturne, anche mediante il ricorso ai servizi offerti dagli istituti di vigilanza privati nonché mediante il ricorso a personale addetto ai servizi di controllo (ASC) delle attività di intrattenimento e di spettacolo ai sensi dell'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- c) la promozione, in collaborazione con gli enti locali e i gestori del trasporto pubblico locale, di forme di trasporto collettivo durante le ore notturne, in particolare all'uscita dai locali di intrattenimento;
- d) la promozione, in collaborazione con la polizia locale, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli esercizi di somministrazione e dei locali di intrattenimento, nonché con gli enti locali, dell'adozione di codici di autoregolamentazione e buone pratiche finalizzati a favorire la cultura della legalità, il rispetto del decoro urbano, la prevenzione dei conflitti e la tutela del riposo dei residenti;
- e) il sostegno a progetti sperimentali, promossi dagli enti locali anche d'intesa con le autorità competenti, finalizzati al miglioramento della vivibilità, dell'orientamento degli utenti, della gestione dei luoghi interessati da rilevanti flussi turistici o da intensa frequentazione serale e notturna, anche mediante soluzioni innovative e tecnologie digitali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e senza attribuzione di funzioni di pubblica sicurezza a soggetti privati.

Art. 3

(Collaborazione con soggetti addetti alla sicurezza sussidiaria)

1. La Regione, anche nell'ambito dei progetti di sicurezza locale di cui alla presente legge, sostiene, altresì, la collaborazione tra gli enti locali, la polizia locale e gli operatori della sicurezza sussidiaria volta a favorire, nel rispetto delle normative vigenti in materia:

- a) l'impiego del personale degli istituti di vigilanza privata, per la salvaguardia di beni e lo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 256-bis del regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) e dal decreto del Ministro dell'Interno 1 dicembre 2010, n. 269 (Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti);
- b) l'impiego degli addetti ai servizi di controllo (ASC) di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), attraverso intese con i gestori di attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

2. Le attività di cui al comma 2 hanno carattere sussidiario e non sostitutivo delle funzioni proprie della polizia locale. Nei casi di emergenza o necessità, i soggetti di cui al comma 2 provvedono a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

Art. 4

(Programma regionale annuale per la sicurezza integrata)

1. La Giunta regionale, con deliberazione, approva entro il mese di marzo di ogni anno, sentita la commissione consiliare competente per materia, il Programma regionale annuale per la sicurezza integrata nel quale, sulla base delle disponibilità di bilancio, sono definiti, in particolare:

- a) gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sostenuti dalla Regione e l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare a ciascun intervento;
- b) i criteri e le modalità per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a), individuando, altresì, criteri di priorità legati a particolari condizioni e situazioni di criticità locali, rilevanti sotto il profilo della sicurezza e della qualità della vita, nonché dell'ordinata e civile convivenza delle comunità locali;
- c) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi nonché le cause di revoca dei contributi concessi e di recupero delle somme erogate.

2. La Giunta regionale trasmette annualmente alla commissione consiliare competente per materia una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati nell'anno precedente, con indicazione dei beneficiari, delle risorse concesse e degli interventi realizzati.

Art. 5

(Pass per la sicurezza sui mezzi del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di incrementare la deterrenza passiva a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale, la Regione istituisce il “*Pass per la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico locale*”, dotato di tecnologia NFC (*Near Field Communication*), di seguito denominato *Pass*.

2. Il *Pass* garantisce, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, la circolazione, a titolo gratuito, sui servizi di trasporto pubblico regionale delle guardie particolari giurate (GPG), autorizzate ai sensi dell’articolo 133 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e del regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche e del personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata. L’utilizzo del *Pass* è limitato agli spostamenti necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa e subordinato all’identificazione dell’operatore e all’utilizzo dell’uniforme di servizio, senza che ciò comporti l’attribuzione di funzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

3. I soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico comunale possono, previo accordo con la Regione, estendere la fruizione del *Pass* sui propri mezzi di trasporto.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, in particolare:

- a) le modalità di costituzione e funzionamento del *Pass*;
- b) le modalità per attivare la tecnologia NFC;
- c) le modalità di utilizzazione del *Pass*;
- d) le modalità di ripartizione delle risorse da destinare agli enti gestori dei servizi di trasporto pubblico regionale, al fine di compensare integralmente gli stessi delle minori entrate derivanti dall’utilizzo del *Pass*;
- e) le modalità di ripartizione delle risorse da destinare agli enti gestori dei servizi di trasporto pubblico comunale al fine di compensare gli stessi delle minori entrate derivanti dall’utilizzo del *Pass*.

5. Nel caso in cui il controllo, la prevenzione, la contestazione e l’accertamento della regolarità e della sicurezza dei servizi di trasporto pubblico sia affidato, ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, alle guardie giurate autorizzate o al personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata, il *Pass* di cui al comma 1 è reso fruibile ai soggetti che prestano servizio nell’ambito di tale affidamento.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito della Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti", di apposito fondo denominato "Fondo regionale per la sicurezza integrata", con uno stanziamento pari ad euro 100.000 per l'anno 2026, euro 200.000 per l'anno 2027 ed euro 300.000 per l'anno 2028, derivante dalla riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".